COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

Area: **Area LL.PP.**
Servizio: **Lavori Pubblici e Patrimonio**

Ordinanza del Sindaco n° **6** del **26/08/2015**

Oggetto: **Divieto di balneazione per inquinamento acqua di mare presso l'area di balneazione denominata "MARINA DI BIBBONA NORD n. IT009049001007".**

Vista la nota dell'ARPAT – Area Vasta Costa cl. DV.03.11/20 del 26 Agosto 2015, con la quale viene comunicato che, a seguito dei risultati sfavorevoli (E. coli > 500 MPN/100 mL ed Enterococchi intestinali > 200 MPN/100 mL) delle analisi effettuate sul campione di acqua prelevata in data 25.08.2015, presso la stazione che individua l'area di balneazione denominata "MARINA DI BIBBONA NORD n. IT009049001007", l'area di balneazione stessa è da considerarsi TEMPORANEAMENTE NON IDONEA alla balneazione ai sensi del D.M. 30 marzo 2010 art.2, comma 4, lettera a);

Visto il Decreto Legislativo 30/5/2008 n.116 riguardante l'attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 30/3/2010, recante la definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D. Lgs. 116/2008;

Rilevato che l'art.2 del D.M. 30/3/2010, al comma 4, prevede che qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A, è attivata l'adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n.116/2008;

Considerato che ricorrono le condizioni per adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e successive modifiche;

ORDINA

il divieto temporaneo di balneazione a tutta l'area (di balneazione) denominata "MARINA DI BIBBONA NORD n. IT009049001007".

DISPONE

1) di provvedere ad informare i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n.116/2008.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale e che venga inviato: all'Ufficio Unico di Polizia Municipale dei Comuni di Castagneto Carducci e Bibbona, al Segretario Comunale - Sede, al Responsabile Area Lavori Pubblici - Sede, al Responsabile Area Affari Generali – Sede, all'ARPAT – Area Vasta Costa, All'Azienda Sanitaria Locale n.6 "Livorno", al Comando Corpo Forestale dello Stato - Distaccamento di Cecina, al Ministero della Salute, alla Regione Toscana, all'Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Cecina ed alla Stazione Carabinieri di Bibbona, per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. della Toscana, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

IL SINDACO
(Massimo Fedeli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.